

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 29384 Anno 2022**

**Presidente: SERRAO EUGENIA**

**Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA**

**Data Udienza: 26/05/2022**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] **RICCHI ANNA LUISA ANGELA**

avverso l'ordinanza del [REDACTED] del TRIBUNALE di CROTONE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

GA

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Crotone sezione civile con ordinanza del 15 maggio 2021 ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Tribunale del 19 gennaio 2021 con il quale era stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 115/2002, l'istanza di ammissione di [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato.

[REDACTED] aveva presentato l'istanza su un modulo prestampato e compilato a penna negli spazi vuoti, in cui, fra l'altro, aveva autocertificato di aver percepito per l'anno 2019 un reddito pari a circa 5000 euro derivante dal reddito di cittadinanza e da aiuti familiari, di non avere famigliari conviventi e di vivere in un immobile di proprietà dei genitori: più in particolare a proposito di tale ultima autocertificazione al punto n. 5 del modulo in cui era già prestampata la dizione "di risiedere nell'immobile di proprietà propria- del familiare convivente" aveva aggiunto a penna l'indicazione "dei genitori quale ospite".

Il Tribunale, dapprima, con decreto notificato il 28 dicembre 2020, aveva invitato l'interessato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, DPR 115 /2002, ad allegare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di inammissibilità dell'istanza, la certificazione reddituale dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi dell'imputato e dei famigliari conviventi; successivamente, con decreto notificato il 20 gennaio 2021, aveva dato atto del mancato pervenimento nel termine indicato della documentazione richiesta e dichiarato inammissibile l'istanza.

Il Tribunale sezione civile, a seguito di ricorso depositato in data 17 febbraio 2021, ha ritenuto l'opposizione inammissibile, in quanto tardiva, ovvero proposta oltre il termine di venti giorni dalla notizia dell'inammissibilità dell'istanza, e infondata nel merito, in quanto nel termine indicato nella richiesta di integrazione l'istante aveva presentato solo la certificazione reddituale dell'agenzia delle entrate relativa ai suoi redditi e non anche ai redditi dei famigliari conviventi.

2. Il [REDACTED] ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150 in relazione all'art. 360 comma 12 n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel considerare, quale termine per l'opposizione,

quello di venti giorni stabilito dall'art. 99 DPR 115/2002, in quanto detto termine si riferisce alla impugnazione avverso il provvedimento di rigetto e non alla impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità, per la quale si applicherebbe il termine di trenta giorni in base al combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs 150/2011.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 76 comma 2 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la documentazione della situazione reddituale dei famigliari, giacché egli nell'istanza di ammissione aveva autocertificato di vivere nella casa di proprietà dei genitori e non già di convivere con i genitori.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 comma 2 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione del principio del contraddittorio, in quanto egli non era stato messo in condizione di interloquire sul profilo rilevato dal giudice dell'opposizione con memorie. Con lo stesso motivo si duole anche che la richiesta da parte del Tribunale di Crotone di integrare l'istanza con documentazione relativa alla situazione reddituale sarebbe stata formulata in palese violazione dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e chiede una pronuncia da parte della Corte in ordine alla conformità al diritto della prassi di detto Tribunale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto dott.ssa Paola Mastroberardino, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato il primo assorbente motivo.

2. Si deve innanzitutto premettere che il provvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato viene dichiarata inammissibile può essere impugnato, ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto.

2.1. Invero dal punto di vista letterale non sembra sussistere coincidenza fra i provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato cui

viene formulata l'istanza e quelli che possono formare oggetto di ricorso. L'art. 97 d.P.R. 115/2002 stabilisce, infatti, che il magistrato -investito dell'istanza- dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato, comunicato all'interessato o letto in udienza. Il successivo l'art. 99 stabilisce, invece, che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2.2. L'apparente discrasia deve, ad avviso del collegio, risolversi nel senso che anche il provvedimento di inammissibilità può formare oggetto di ricorso ex art. 99 d.P.R.115/2002. Rilevano in tal senso, in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello di rigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istante e soprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di non creare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto di inammissibilità sia illegittimo. Se è vero, infatti, che l'istanza dichiarata inammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto la dichiarazione di inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenza del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si limita ad indicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettanto vero che in tali casi l'ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data di presentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l'eventuale attività difensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effetti della ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tutta l'attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto di liquidazione .

2.3. Si impone, pertanto, una lettura dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002 tale per cui lo stesso ricomprenda nel novero dei provvedimenti oggetto di ricorso, oltre al decreto di rigetto dell'istanza, anche quello con cui l'istanza viene dichiarata inammissibile.

3. Si tratta, dunque, di stabilire, quale sia il termine entro cui il ricorso deve essere presentato.

3.1. Si osserva, in proposito che l'art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che il ricorso debba essere presentato nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97. L' art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, tuttavia, opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.

Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art. 92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 *Graziano*, Rv 228118).

3.2. Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, così, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, *Morello*, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 *Diop*, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, *Galloni*, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, *Mucci*, Rv. 274908).

3.3. Il Collegio ritiene di confermare tale orientamento interpretativo, osservando che il richiamo presente nell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria».

Tale principio deve viepiù essere confermato con riferimento al tema

oggetto di esame, ovvero al termine entro il quale deve essere proposto il ricorso. Lo stesso art. 99, comma 1, d.P.R. n.115/2002, come visto, prevede che il ricorso debba essere proposto nel termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di rigetto (o inammissibilità), sicché il richiamo operato dal successivo comma 3 al processo speciale per gli onorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine, così come con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole del processo penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario, accede.

4. Nel caso all'esame la decisione del Tribunale di Crotone è stata, dunque, corretta e conforme ai principi sopra enunciati: il ricorso avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato presentato in data 17 febbraio 2021, ovvero quando era già decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione del decreto avvenuta in data 20 gennaio 2021.

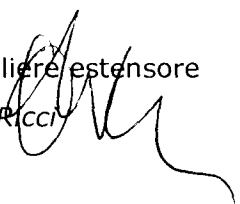
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Deciso il 26 maggio 2022.

Il Consigliere estensore  
Anna Ricci



Il Presidente  
Eugenia Serrao

